

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 9/1920 (COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE).

Per quanto riguarda l'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame, si comunica che, nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto, non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto già comunicato.

Pertanto, in riferimento ai quesiti di cui all'articolato della Convenzione, si ribadisce quanto segue.

In merito ai quesiti di cui agli articoli 3 e 4, si precisa che gli Uffici di collocamento della gente di mare, previsti dall'art. 125 del Codice della Navigazione ed istituiti ai sensi della legge 16 dicembre 1928, n. 3042, presso 32 Capitanerie di Porto dislocate su tutto il territorio nazionale, sono esclusivamente pubblici.

Detti Uffici sono gestiti da Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto, nominati dal Comandante.

L'art. 126 del Codice della Navigazione vieta la mediazione, anche gratuita, per il collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare destinati a far parte degli equipaggi delle navi; per l'inosservanza di tale divieto è prevista la pena di cui agli articoli 1176 e 1177 del Codice della Navigazione.

L'art. 1 del Regio Decreto Legge 24 maggio 1925, n. 1031, dispone che il collocamento della gente di mare non può essere esercitato a scopo di lucro.

Per quanto riguarda il funzionamento dei predetti Uffici, si fa presente che la materia è regolamentata dal D.M. 13 ottobre 1992, n. 584, a cui si rinvia.

L'art. 1, 1° comma, di tale D.M. prevede che "il ricorso al collocamento è obbligatorio per l'arruolamento dei marittimi disoccupati (sottufficiali e comuni) da imbarcare su tutte le navi nazionali di qualsiasi tipo, per qualsiasi scopo armate, e per l'imbarco di marittimi italiani su navi di bandiera estera noleggiate a scafo nudo da armatori italiani", con le eccezioni richiamate nel 2° comma dello stesso articolo, a cui si rinvia.

L'art. 20 stabilisce che il servizio di collocamento per la gente di mare è gratuito, e che al funzionamento dell'ufficio provvede l'armamento italiano con il contributo di una quota per ogni persona imbarcata, stabilita dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In merito al quesito di cui all'art. 5, si fa presente che l'art. 24 del precitato D.M. n. 584/1992 prevede l'istituzione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di un Comitato centrale per il collocamento della gente di mare.

Tale Comitato è nominato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è presieduto dal Direttore generale del lavoro marittimo e portuale, e composto, tra l'altro, da quattro rappresentanti delle associazioni armatoriali e quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali della gente di mare.

Su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oppure delle associazioni degli armatori e delle organizzazioni sindacali della gente di mare, il Comitato esprime il proprio parere su ogni questione relativa al collocamento dei marittimi e all'applicazione delle norme contrattuali.

In merito al quesito di cui all'art. 7, si precisa che il contratto di arruolamento dei marittimi (Convenzione di arruolamento), redatto da pubblici ufficiali degli Uffici di collocamento della gente di mare, in conformità al modello allegato al contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999, di cui s'invia copia, contiene le necessarie garanzie per le parti interessate.

Al riguardo, si precisa, altresì, che l'art. 328 del Codice della Navigazione e il 5° comma dell'art. 1 del precitato contratto collettivo stabiliscono che il contratto di arruolamento deve essere fatto, a pena di nullità, per atto pubblico, ricevuto, nel territorio dello Stato, dall'autorità marittima (Capitaneria di Porto), e, all'estero, dall'autorità consolare.

Il contratto deve, parimenti a pena di nullità, essere annotato dalle predette Autorità sul ruolo di equipaggio o sulla licenza.

Il 3° comma del precitato art. 328 stabilisce che, prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo, e che l'adempimento di tale formalità si deve far constare nel contratto stesso.

L'art. 333 del Codice della Navigazione, inoltre, stabilisce che "su ogni nave nazionale deve essere tenuto, in luogo accessibile all'equipaggio, un albo, nel quale sono affisse le norme di legge e di regolamento relative all'arruolamento, i contratti collettivi di arruolamento, i regolamenti di servizio e ogni altra disposizione di cui venga prescritta l'affissione dall'autorità".

In merito al quesito di cui all'art. 8, si fa presente che nelle matricole del personale marittimo, tenute dagli Uffici di collocamento della gente di mare possono essere iscritti esclusivamente i marittimi di nazionalità italiana o comunitaria (artt. 118 e 119 del Codice della Navigazione).

In merito al quesito di cui all'art. 9, si precisa che l'art. 1, 1° comma, della legge 16 dicembre 1928, n. 3042, prevede l'istituzione, presso le Capitanerie di Porto che hanno o avranno un Ufficio di collocamento per la gente di mare, dell'Ufficio movimento ufficiali.

Il 2° comma dello stesso articolo stabilisce che l'imbarco degli ufficiali e degli allievi ufficiali, sia di coperta che di macchina, dovrà operarsi esclusivamente per il tramite di tale Ufficio.

In merito alla richiesta di cui all'art. 10, si ribadisce che tuttora non è ancora operativo l'Osservatorio del mercato del lavoro marittimo (ex D.M. 16 maggio 2001), a causa della mancata istituzione del Turno generale unico del collocamento della gente di mare.

Si fa comunque presente che presso il competente Ufficio informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è in corso l'elaborazione dello studio di fattibilità del sistema informativo finalizzato all'istituzione e gestione del predetto Turno generale.

Si comunica, infine, che, da informazioni acquisite dalla Direzione Generale per la Navigazione, non risulta che l'autorità giudiziaria si sia pronunciata su questioni di principio circa l'applicazione della Convenzione in esame.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI:

1. Articolo 125 del Codice della Navigazione;
2. Legge 16 dicembre 1928, n. 3042;
3. Elenco degli Uffici di collocamento della gente di mare, dislocati su tutto il territorio nazionale;
4. Articolo 126 del Codice della Navigazione;
5. Articoli 1176 e 1177 del Codice della Navigazione;
6. Regio Decreto Legge 24 maggio 1925, n. 1031;
7. D.M. 13 ottobre 1992, n. 584;
8. Modello di contratto di imbarco a viaggio e modello di contratto di imbarco a tempo indeterminato;
9. Articolo 328 del Codice della Navigazione;
10. Articolo 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999;
11. Articolo 333 del Codice della Navigazione;
12. Articoli 118 e 119 del Codice della Navigazione.